



## “T.R.A.C.E. 2” - LINEE GUIDA PER UN'APPLICAZIONE ARMONIZZATA DELLE REGOLE EUROPEE CHE DISCIPLINANO L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTATORE

T.R.A.C.E. è l'acronimo di “Transport Regulators Align Control Enforcement” che, letteralmente significa: “allineamento delle modalità di controllo da parte delle autorità di regolazione dei trasporti”.

Uno strumento informativo-formativo messo a disposizione degli organi di controllo ma anche di tutte le parti interessate, compresi operatori e conducenti. Il gruppo di lavoro ha ultimato i lavori e reso disponibile del materiale didattico che, seppur non vincolante, rappresenta un utile e condiviso strumento per interpretare, applicare e controllare le norme relative ai TEMPI DI GUIDA E RIPOSO, all'utilizzo del TACHIGRAFO, sul DISTACCO DEI CONDUCENTI, all'ACCESSO ALLA PROFESSIONE e AL MERCATO.

Ecco alcune delle modifiche introdotte dal primo pacchetto mobilità.

### TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO DEI CONDUCENTI E TACHIGRAFO - Regolamento (UE) 2020/105

#### MULTIPRESENZA

È aggiunto il seguente comma: “Il conducente in situazione di multipresenza può effettuare un'interruzione di 45 minuti in un veicolo guidato da un altro conducente, a condizione che il conducente che effettua l'interruzione non sia impegnato ad assistere il conducente che guida il veicolo” (Reg. n.561/2006, Art. 7)

#### RIPOSO SETTIMANALE

Il paragrafo 6 dell'articolo 8 è modificato prevedendo: “ In deroga al primo comma, il conducente che effettua trasporti internazionali di merci può, al di fuori dello Stato membro di stabilimento, effettuare due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi, a condizione che, nel corso di quattro settimane consecutive, egli effettui almeno quattro periodi di riposo settimanale, di cui almeno due sono periodi di riposo settimanale regolari. Ai fini del presente paragrafo, si considera che il conducente effettui trasporti internazionali se inizia i due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi al di fuori dello Stato membro di stabilimento del datore di lavoro e al di fuori del paese in cui si trova il luogo di residenza del conducente (Reg. n.561/2006, Art. 8)

Sempre all'articolo 8 del Reg. n.561/2006, viene aggiunto il paragrafo “ 6 - ter”: Ogni eventuale riduzione del periodo di riposo settimanale è compensata da un periodo di riposo equivalente a quello osservato la settimana precedente (21 + 21 ore) effettuato interamente entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione.

Laddove siano stati effettuati consecutivamente due periodi di riposo settimanale ridotti a norma del paragrafo 6, terzo comma, il successivo periodo di riposo settimanale è preceduto da un periodo di riposo effettuato a compensazione dei due suddetti periodi di riposo settimanale ridotti. (Reg. n.561/2006, Art. 8)

Inoltre l'articolo 8, viene modificato, stabilendo, in maniera tassativa il DIVIETO DI RIPOSO A BORDO DEL VEICOLO: I periodi di riposo settimanale regolari e i periodi di riposo settimanale superiori a 45 ore effettuati a compensazione di precedenti periodi di riposo settimanale ridotti NON si effettuano a bordo del veicolo, bensì in un alloggio adeguato, che tenga conto delle specificità di genere e sia dotato di adeguate attrezzature per il riposo e appropriati servizi igienici. Eventuali spese per l'alloggio fuori dal veicolo sono a carico del datore di lavoro (Reg. n.561/2006, Art. 8)

All'articolo 8 viene aggiunto il paragrafo “ 8-bis”: Le imprese di trasporto organizzano l'attività dei conducenti in modo tale che questi ultimi possano ritornare alla sede di attività del datore di lavoro da cui essi dipendono e dove inizia il loro periodo di riposo settimanale, nello Stato membro di stabilimento del datore di lavoro, o che possano ritornare al loro luogo di residenza nell'arco di quattro settimane consecutive, al fine di effettuare almeno un periodo di riposo settimanale regolare o un periodo di riposo settimanale superiore a 45 ore effettuato a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto. Tuttavia, laddove un conducente abbia effettuato due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi a norma del paragrafo 6, l'impresa di trasporto organizza l'attività del conducente in modo tale che questi possa ritornare prima dell'inizio del periodo di riposo settimanale regolare superiore a 45 ore effettuato a compensazione.

L'impresa documenta in che modo ottempera a tale obbligo e conserva la documentazione presso i suoi locali per presentarla su richiesta delle autorità di controllo (Reg. n.561/2006, Art. 8)

### TACHIGRAFO INTELLIGENTE - Regolamento (UE) 2020/1054

A decorrere dal 21 agosto 2023, tutti i veicoli commerciali nuovi immatricolati per la prima volta dopo tale data e di massa complessiva maggiore a 3,5 Tonnellate, devono essere dotati di tachigrafo intelligente, versione 2. La circolare del ministero dell'Interno n. 42171 del 27/12/2023, ha stabilito la proroga per l'adeguamento sino al 18 agosto 2025 per tutti i veicoli immatricolati a partire dal 21.8.2023 che hanno installato il tachigrafo intelligente versione 1.

### DISTACCO DEI CONDUCENTI – Direttiva (UE) 2020 /1057

Con questa direttiva il distacco viene esteso anche al cabotaggio e alle operazioni di trasporto internazionale; rimangono escluse dall'applicazione il transito e le operazioni di trasporto bilaterale. Modifiche sono state introdotte anche in merito alle norme amministrative relative alle modalità di distacco: le imprese di trasporto devono utilizzare il sistema IMI (il sistema d'informazione elettronico del mercato interno concepito per migliorare la comunicazione e la collaborazione tra gli enti pubblici che operano all'interno dell'area economica europea) per inviare le dichiarazioni di distacco e le altre informazioni richieste. Sono previste sanzioni in caso di violazioni delle norme tra cui, la perdita dell'onorabilità ed il ritiro dell'autorizzazione per i trasporti internazionali. La Direttiva n.2020/1057 è stata attuata tramite il Decreto Legislativo n.27 del 23 Febbraio 2023 entrato in vigore il 21 Marzo 2023.

# AUTO TRASPORTO

## GENNAIO 2024

*speciale*



Artigiani  
Imprenditori  
d'Italia

Imola

### ACCESSO ALLA PROFESSIONE – Regolamento (UE) 2020 /1055

Con il Regolamento (UE) n.2020/1055 viene modificato il Reg.(CE) n.1071/2009 relativo alle condizioni da rispettare per esercitare la professione di autotrasportatore.

Le principali novità prevedono: **AMBITO DI APPLICAZIONE** Sono escluse dall'ambito di applicazione del Reg. n.1071/2009, a meno che il diritto nazionale disponga altrimenti (Reg. n.1071/2009, Art. 1, Par. 4)

- - le imprese che esercitano la professione di trasportatore esclusivamente con veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate e che effettuano esclusivamente trasporti nazionali (l'Italia ha disposto, già da tempo, 74 ore di corso di formazione senza esame e la dimostrazione di tutti gli altri requisiti)
- - le imprese che effettuano la professione di autotrasportatore esclusivamente con veicoli la cui massa complessiva non superi le 2,5 tonnellate (l'Italia ha disposto, già da tempo, 74 ore di corso di formazione senza esame e la dimostrazione di tutti gli altri requisiti)

### REQUISITO DI STABILIMENTO

Per soddisfare il requisito di stabilimento l'impresa deve, tra l'altro,

- organizzare l'attività della sua flotta di veicoli in modo da garantire che i veicoli disposizione dell'impresa e utilizzati nel trasporto internazionale, ritornino a una delle sedi dell'attività al più tardi entro otto settimane (Reg. n.1071/2009, Art. 1, Par. 4)

### ESERCIZIO PROFESSIONE - ELIMINAZIONE REQUISITI SUPPLEMENTARI

All'articolo 3, il paragrafo 2 è soppresso. Con tale modifica viene definitivamente meno l'obbligo di accedere al mercato dimostrando, in alternativa, o l'acquisizione di una cessione di azienda, o l'acquisizione dell'intero parco veicolare ovvero di immatricolare veicoli per una massa complessiva non inferiore a 80 tonnellate e di classe ambientale non inferiore a euro cinque.

### REQUISITO DI IDONEITÀ FINANZIARIA

Le condizioni per soddisfare il requisito dell'idoneità finanziaria sono state così modificate:

Sono stati stabiliti importi ridotti per veicoli di oltre 2,5 ton e fino a 3,5 ton: 1.800 € per il 1° veicolo a motore; 900 € per ogni veicolo successivo. Confermati invece quelli relativi a veicoli oltre 3,5 ton.: 9.000 € per il 1° veicolo a motore; 5.000 € per i veicoli successivi. (Reg. n.1071/2009, Art. 7)

### ACCESSO AL MERCATO – Regolamento (UE) 2020/ 1055

Il Regolamento (UE) n.2020/1055 interviene a rettificare anche del Reg. (CE) n.1072/2009.

Le principali modifiche riguardano:

#### AMBITO DI APPLICAZIONE

Non richiedono una licenza comunitaria e sono esentati da ogni autorizzazione di trasporto

- Dal 21 maggio 2022: trasporti di merci con veicoli la cui massa complessiva non superi le 2,5 tonnellate (Reg. n.1072/2009, Art. 1, Par.5) **LICENZA COMUNITARIA**
- Nel caso di veicoli utilizzati per il trasporto di merci la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate e a cui si applicano i requisiti finanziari ridotti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n.1071/2009, l'autorità di rilascio riporta nella sezione "osservazioni particolari" della licenza comunitaria, o della relativa copia certificata conforme: " < 3,5 t".

#### CABOTAGGIO

È stata confermata la possibilità di effettuare fino a un massimo di 3 operazioni di cabotaggio in 7 giorni, ma è stata introdotta la condizione del cosiddetto 'periodo di raffreddamento' (cooling off) di 4 giorni durante il quale il veicolo deve uscire dal Paese in cui ha effettuato le operazioni di cabotaggio e non può rientrarvi (Reg. n.1072/2009, Art. 8)